

LXXXIX.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — Congedi — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana — Avvertenze del Senatore Borgatti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta aggiuntiva del Relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Lauzi, modificata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Domanda del Senatore Pepoli G., cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Raccomandazioni del Relatore e del Senatore Chiesi — Approvazione dei due primi articoli del progetto — Spiegazioni chieste dal Senatore Finali all'articolo 3, fornite dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 3, modificato su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dubbio del Senatore Pepoli G., e nuove spiegazioni del Ministro — Squittinio segreto sul complesso della legge — Lettura e sviluppo della proposta di legge del Senatore Torelli — Presentazione di due progetti di legge — Annullamento dello squittinio.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

**Atti diversi.**

Chiedono un congedo i Senatori: Manni di un mese per motivi di famiglia; Maglione di un mese per motivi di salute; Nitti di venti giorni e Trombetta di otto giorni, per motivi di famiglia, che viene loro accordato.

**Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana.**

(V. *Atti del Senato*, N. 96.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la proroga

dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Articolo unico. I termini fissati dall'art. 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865 N. 2606, pubblicato nella Provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870 N. 6030, sono prorogati per la detta Provincia a tutto dicembre 1873 ».

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone di modificare i termini fissati in quest'articolo e dire: *a tutto giugno 1874*, invece che: *a tutto dicembre 1873*.

L'onorevole Ministro Guardasigilli accetta questa modificazione?

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io accetto la modificazione fatta dall'Ufficio Centrale nel senso di prorogare i termini di questa legge a tutto giugno 1874. La ragione per la quale io avevo

limitato il termine a tutto dicembre 1873 mi fu suggerita dall'esperienza, la quale ha dimostrato, che quando i termini di una legge sono lunghi, gli interessati aspettano sempre gli ultimi mesi per ottemperare alle prescrizioni della legge. Di qui un affollarsi di lavoro negli uffici, un agitarsi degli aventi interesse nel raccogliere documenti e nell'insistere per nuove proroghe. Ad ogni modo, purchè rimanga nell'opinione generale che non concederemo altre proroghe, non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale e convengo che il termine utile per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella provincia di Roma sia prorogato a tutto il mese di giugno 1874.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Le considerazioni, fatte ora dall'onorevole Ministro Guardasigilli, mi potrebbero forse dispensare dalle osservazioni che intendeva di fare, poichè convengo anch'io coll'onorevole Ministro che, accordando un termine più lungo, si può ingenerare la speranza che tutti arrivino in tempo ad adempiere al dovere prescritto dalla legge; ma prego l'onorevole Ministro e la Commissione a pensare che, non ostante queste ragionevoli considerazioni, io temo che il termine sia ancora breve, e questo timore nasce in me dall'esperienza del passato. Per i termini infatti stabiliti dalla seconda parte dell'articolo 14 della legge del 1857, e relativi alle iscrizioni delle enfiteusi e di altre concessioni perpetue ecc., avvenne che la proroga si dovette protrarre di anno in anno, fino al 1865, ossia cinque e più volte successivamente, benchè allo scadere di ogni proroga, tanto nell'uno quanto nell'altro ramo del Parlamento, si dichiarasse che doveva essere indeclinabilmente l'ultima. E ciò perchè?

Perchè, mi sia permesso di dirlo francamente, anche in queste materie noi ci mostriamo sempre solleciti piuttosto di un concetto astratto di unificazione, anzichè tener conto di certe circostanze speciali e locali, che non possono essere uniformi nelle diverse provincie del Regno.

Laonde, avendo noi, così per la legge citata del 1857, come per i termini fissati dalla legge transitoria del 1865, accordate più proroghe successivamente, e per più e più anni, non si potrebbe tenere una diversa misura, e procedere con insolito rigore nella Provincia romana.

Lascio alla prudenza del signor Ministro e dell'Ufficio Centrale il giudicare se la mia osser-

vazione sia o no opportuna, imperocchè tanto l'uno quanto l'altro sono più di me in grado di conoscere se sia possibile che il termine stabilito dal progetto possa essere sufficiente.

Io ritengo che no, e credo che la proroga dovrebbe estendersi a tutto il 1874.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà di convenire nella proposta dell'onorevole Senatore Borgatti, di prorogare, cioè, il termine per le iscrizioni ipotecarie fino al dicembre del 1874; ma la ragione la quale mi rese un poco restio a concedere questo prolungamento dei termini è precisamente quella che ho indicata poc'anzi.

L'esperienza dimostra, che quando i termini sono lunghi, non si compie in tempo utile quello che si deve fare. Ne volete una prova?

La legge pubblicata a Roma il 27 novembre del 1870 accordò due anni per la rinnovazione delle ipoteche a cominciare dal 1. aprile 1871.

I due anni sono ormai trascorsi, e di quindicimila iscrizioni che si dovevano rinnovare, non ne furono rinnovate che trecento. Questo fatto m'induce a credere che, se pure accordassimo altri due anni di proroga, scorrerebbero anche questi, e non si rinnoverebbero forse che altre trecento delle quindicimila iscrizioni.

Parmi perciò opportuno che i termini non vengano di troppo allungati, affinchè nella giusta misura che il Governo intende seguire anche in quest'incontro, riconoscano gli interessati il grave pericolo a cui si espongono, se, trascurando i proprii interessi, non adempiono a ciò che la legge prescrive.

Per queste ragioni io mi rimetterei alla proposta della Commissione, vale a dire, di fissare la proroga a tutto giugno 1874.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io non insisto, e mi auguro che questa possa essere l'ultima proroga, e che con questo termine, che non mi pare sufficiente, si riesca ad ottenere l'intento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo spero anche io; è questione di speranza.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Nella Relazione si è

indicato il pensiero della Commissione che, onde questa proroga che abbiamo espressamente allungata, sia veramente l'ultima, si faccia l'aggiunta di quei tre articoli 2, 3 e 4, della legge 29 giugno 1870, mediante i quali, con la maggiore responsabilità applicata agli amministratori e col rimedio dell'autorizzazione data nella metà del termine ultimo al Pubblico Ministero di supplire alla deficienza degli amministratori stessi, oppure enti o persone che godono del beneficio della legge, si possa veramente raggiungere lo scopo che questa proroga non debba più verificarsi.

Però l'Ufficio Centrale, prima di proporre l'aggiunta di questi tre articoli, desidererebbe di udire in proposito le osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli; e non sembrandomi che queste osservazioni, su questo punto speciale, siano state date, io vorrei pregarlo di far conoscere al Senato la sua opinione in proposito. Gli articoli che vorremmo aggiunti a quest'unico della legge, tutti i Senatori non li avranno sott'occhio, e perciò mi permetto di darne lettura.

Legge del 29 giugno 1870:

« Articolo 2. I Rettori dei benefici ecclesiastici e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare a forma di Legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno, dentro il mese di ottobre 1870, giustificare di avere adempiuto l'obbligo loro, producendo i primi davanti al Subeconomato dal quale i benefici dipendono, e le altre avanti la Regia Procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota presentata all'ufficio stesso e il relativo certificato del Conservatore. »

« Articolo 3. Alle persone suddette, che non avranno adempita la obbligazione delle iscrizioni o rinnovazioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile italiano ».

« Articolo 4. Parimente spirato il mese di ottobre 1870 spetterà ai Procuratori del Re ed ai subeconomi rispettivamente la facoltà di supplire in conformità del citato art. 1984 del Codice. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho nessuna difficoltà di accettare questa proposta; e credo opportunissimo che siano inserite in

questa legge le disposizioni di quella del 1870, le quali, per l'urgenza straordinaria in cui trovavasi il Ministero, non furono specialmente riprodotte nel disegno di legge che discutiamo. Però, gli articoli da inserirsi dovrebbero essere redatti in modo che, ferma la sostanza, s'adattino alle condizioni speciali della Provincia romana. Ricorderete, o Signori, che in forza dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, furono eccettuati dall'*exequatur* e dal *placet regio* tutti i benefici maggiori e minori della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Per tale eccezione non furono a queste Sedi ed alla città di Roma estese le disposizioni relative agli Economati dei benefici vacanti. Mancando l'instituzione, viene di conseguenza che non si può incaricare di atti speciali i subeconomi dei benefici vacanti di cui parla l'articolo secondo della legge 29 giugno 1870. Un'altra modificazione è necessaria per ciò che riguarda i beni di corporazioni religiose, di enti morali ecc.

La legge anzidetta non contempla questo caso perchè, preparata come fu per tutte le provincie del Regno, tranne la romana, sapeva che avevano cessato civilmente di esistere in tutte le provincie le corporazioni religiose.

Nell'altro ramo del Parlamento si sta ora studiando un disegno di legge che provvede sulla esistenza delle corporazioni religiose della provincia di Roma; ma fino a tanto che tale disegno di legge non sia recato in atto, parmi non solo opportuno, ma necessario che si tutelino gl'interessi di tutti gli enti ecclesiastici della provincia romana. Gli articoli da aggiungere dovrebbero perciò essere formolati così:

« Art. 2. I rappresentanti, investiti, od amministratori d'istituti pii, (perchè anche per gli istituti pii di natura laicale è opportunissimo provvedere) di benefici, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a fare iscrivere o rinnovare, a forma di legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori, e degli interdetti dovranno, dentro il mese di dicembre 1873 presentare alla regia Procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso, e il relativo certificato del Conservatore delle ipoteche. »

Avvertite, o Signori, che avendo noi proro-

gato il termine per le iscrizioni ipotecarie a tutto giugno 1874, ho stimato necessario doversi concedere ai procuratori del Re sei mesi, invece dei tre portati dalla legge del 1870, per lasciare maggior agio ai detti funzionarii di compiere quegli atti richiesti dalla legge e trascurati dagli interessati.

« Art. 3. Alle persone suddette che non avranno adempito l'obbligo delle iscrizioni o rinnovazioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile.

» Spirato il mese di dicembre 1873, i Procuratori del Re avranno facoltà di richiedere le iscrizioni delle menzionate ipoteche in conformità del citato articolo 1984 del Codice civile. »

Ho creduto, a differenza di quanto è disposto nella legge del 1870, dare esclusivamente ai procuratori del Re tale facoltà per la ragione dianzi accennata, che non in tutta la Provincia romana furono istituiti i subeconomi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale unanime accoglie gli articoli aggiunti dall'onorevole signor Ministro, e li accoglie con vera riconoscenza, compiacendosi che, colle poche osservazioni che erano state fatte, si sia entrati precisamente nelle viste del potere esecutivo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io domanderei all'onorevole signor Ministro, qual sia l'opinione che egli professa intorno all'altra osservazione che alcuni Commissari dell'Ufficio Centrale si son creduti autorizzati a sottoporre al Senato, richiamando sovra di essa l'attenzione del Ministro medesimo. Parlo della questione che è relativa alle iscrizioni ipotecarie le quali, non ostante che siano caduate, sono conservate nelle tavole ipotecarie medesime. Ciò produce un grandissimo turbamento negli affari economici dei diversi paesi e negli affari privati.

Io desidero dunque conoscere quale sia l'opinione dell'egregio signor Ministro a questo proposito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che la questione o per dir meglio la difficoltà proposta, dall'onorevole Senatore Pepoli, ed accennata nella Relazione dell'Ufficio Centrale, sia risolta testualmente dall'art. 39 del Decreto 30 novembre 1865, che contiene le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Difatti in questo articolo si dice: « I privilegi, e le ipoteche indicati nell'art. 37, come pure i privilegi, le ipoteche, e le prenotazioni indicate nei due capoversi dell'art. 38 che non siano iscritte nelle forme e nei termini in esso stabiliti, non hanno effetto, e non prendono grado, che dalla iscrizione fatta giusta il nuovo Codice. »

Ora, se non producono effetto e non prendono grado, che dalla iscrizione fattane secondo il nuovo Codice, la conseguenza è evidente, che cioè, una volta trascorso il termine stabilito dalla legge, se l'iscrizione non è fatta nelle forme da questa prescritte, non può essere inserita nei certificati ipotecari, perchè, quelle iscrizioni sono come non esistenti.

Se le rinnovazioni sieno state fatte con forme diverse in modo da far nascere un dubbio sulla loro validità, allora è l'autorità giudiziaria quella che dovrà dichiararlo; ma quando manca propriamente la rinnovazione dell'iscrizione, non può annotarsi in un certificato un'ipoteca, che non ha più effetto.

E debbo dichiarare, che quando il Ministero di giustizia è stato richiesto dal Ministero delle Finanze sopra di questa questione, ha risposto precisamente in questa maniera, val quanto dire, che trattandosi d'iscrizioni non rinnovate nel termine e secondo le disposizioni dell'art. 38, non si dovessero comprendere nei certificati ipotecari che si rilasciano dopo quel termine.

Queste sono le istruzioni che furono date, e debbo credere che tutti i Conservatori delle ipoteche, o pressochè tutti, vi si siano uniformati, e forse che vi sia solo qualcuno, che, malgrado le istruzioni, persista ancora nell'antico sistema.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Come avrà notato l'onorevole Guardasigilli, gli schiarimenti che gentilmente ha ora dati al Senato, erano invocati, non in nome dell'Ufficio Centrale, ma sopra osservazioni di alcuni Commissari, il che vuol dire della minoranza dei cinque Commissari.

Siccome io appunto col Collega Senatore Pepoli formavo questa minoranza, credo conveniente di far conoscere questa circostanza, e nello stesso tempo di esprimere a nome mio e a nome dell'onorevole Pepoli, la maggiore soddisfazione per le osservazioni e dichiarazioni fatte dall'onor. Ministro.

Io però devo assicurare il Senato e l'onore-

vole Guardasigilli, che in moltissime province si segue ancora a dare nei certificati la nota d'iscrizioni ipotecarie, le quali, per effetto appunto dell'art. 39, sono dalla legge dichiarate prive assolutamente di effetto.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

Senatore LAUZI, *Relatore*. E quest'inconveniente non porta solo a quel tenue aggravio di pagare per ogni iscrizione un emolumento ai Conservatori, ma porta anche la conseguenza che taluni privati, e più specialmente taluni istituti di credito (e citerò per certa scienza l'istituto del credito fondiario di Milano) vedendo un certificato nel quale si contiene un'iscrizione evidentemente di nessun effetto, vi dicono: se non ci è il certificato netto, non vi diamo un quattrino.

Da ciò viene la necessità di dovere ricorrere ai tribunali, che talora non ammettono la istanza senza contraddittorio; e qualche volta gli autori di queste iscrizioni sono gente i cui diritti sono già stati soddisfatti; ma per negligenza non venne tolta l'iscrizione, dal che provengono poi gravi inconvenienti per gli interessi privati, specialmente se gli iscriventi sono decessi, o di irreperibile dimora.

Di modo che, io non posso che pregare il signor Ministro Guardasigilli a ripetere, se occorre, al signor Ministro delle Finanze la sua dichiarazione, acciocchè venga adottato un sistema unico sotto questo rapporto, conforme agli interessi dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Io convengo coll'onorevole signor Ministro, che queste ipoteche generali, le quali, secondo l'art. 38 del R. Decreto contenente disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, devono essere nuovamente iscritte colle forme prescritte dal Codice italiano, non possono più avere alcun effetto, e quindi non dovrebbero più essere annotate nei certificati rilasciati dai Conservatori delle ipoteche; ma sta in fatto che molti dei Conservatori delle ipoteche continuano il sistema di notare nei loro certificati tutte queste iscrizioni generali, nonostante le chiare disposizioni transitorie del citato Decreto, che loro toglie ogni valore ed efficacia, se non sono nuovamente iscritte colle forme determinate dal nuovo Codice.

Ora, il proprietario che ottiene il certificato, nel quale sono notate queste ipoteche generali,

che certamente non possono avere effetto, si trova in una durissima condizione.

Da una parte deve pagare una tassa, che molte volte riesce assai forte, quando il certificato rilasciatogli dal Conservatore contiene molte di queste ipoteche generali; e dall'altra è costretto a subire il danno che la sua proprietà appaia, con iscapito del suo credito e dei suoi interessi, gravata da iscrizioni ipotecarie, che in realtà non hanno più alcun valore.

E se egli si rivolge al Conservatore per ottenere che le dette iscrizioni generali sieno tolte dal certificato, che cosa gli viene risposto? Gli è risposto che, a termini del Codice civile, la cancellazione delle iscrizioni si opera dal Conservatore delle ipoteche, o all'appoggio di un atto redatto in forma legale portante il consenso delle parti interessate, oppure si eseguisce quando viene ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

Presentatemi, gli dice il Conservatore, un atto legale che porti il consenso delle parti interessate, o una sentenza passata in giudicato del competente tribunale che ordini la cancellazione di queste ipoteche, ed io allora eseguirò la cancellazione. Se voi non mi presentate uno di questi atti, io non credo di esser tenuto a questa cancellazione, e mi ritengo anzi in dovere di annotare nel certificato tutte le iscrizioni che trovo nei registri, qualunque sia il loro valore legale.

Questa è la risposta che dà il Conservatore al proprietario, che si richiama delle iscrizioni generali segnate nel certificato che gli fu rilasciato.

Ecco a qual dura condizione è posto il povero possessore in faccia al Conservatore delle ipoteche, non ostante le benefiche disposizioni delle nuove leggi!

Dunque io credo, che, se si vuole ottenere un risultato pratico, veramente utile, sia assolutamente necessario che il Ministero pensi, o con circolare, o con quei provvedimenti che esso crederà più opportuni, a disporre in modo che tutti i Conservatori delle ipoteche del Regno sieno obbligati a cancellare tutte le vecchie iscrizioni che hanno perduto il loro effetto a termini delle nuove leggi e a non più comprenderle nei certificati ipotecari. Finchè ai Conservatori delle ipoteche sarà lasciata la presente larghezza, io credo che queste iscrizioni, comechè annullate dalle nuove leggi, saranno

ripetute nei loro certificati, continueranno a lamentarsi gli stessi inconvenienti e danni che si verificano presentemente.

Io convengo col signor Ministro che queste iscrizioni, di cui ora è discorso, non dovrebbero più figurare nei certificati ipotecari; ma siccome in pratica la bisogna va altrimenti, e da non pochi conservatori si segue l'opposto sistema, così io credo indispensabile un qualche provvedimento che ordini la cancellazione d'ufficio delle iscrizioni che non hanno più alcuna forza.

Io dunque pregherei il signor Ministro a non limitarsi alla dichiarazione fatta e della quale prendo atto; ma a voler prendere le opportune disposizioni, d'accordo anche col signor Ministro delle Finanze, perchè i Conservatori delle ipoteche sieno tenuti ad uniformarsi al sistema che egli indicava, cioè a cancellare d'ufficio le iscrizioni tutte, le quali non hanno più ragione di essere in forza delle benefiche disposizioni della nuova legislazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del progetto di legge, per metterlo ai voti.

Preveggo i signori Senatori, che questo progetto di legge per l'aggiunte che sono state proposte dal signor Ministro ed accettate dall'Ufficio Centrale, verrebbe ora composto di tre articoli.

Rileggo dunque l'articolo che era unico, e che ora diverrebbe l'articolo primo, per porlo ai voti.

« Art. 1. I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606, pubblicato nella Provincia Romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030, sono prorogati per la detta Provincia a tutto giugno 1874. »

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 2 proposto dal Ministro Guardasigilli:

« I rappresentanti, investiti od amministratori di istituti pii, di benefici, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di legge, le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno dentro il mese di dicembre 1873 presentare alla regia Procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota

prodotta all'ufficio stesso e il relativo certificato del Conservatore delle ipoteche. »

(Approvato.)

« Art. 3. Alle persone suddette che non avranno adempiuto l'obbligo delle dette iscrizioni saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile.

» Spirato il mese di dicembre 1873, i Procuratori del Re avranno facoltà di richiedere le iscrizioni o rinnovazioni delle menzionate ipoteche in conformità del citato articolo 1984 del Codice civile. »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Il signor Ministro ha avuto la compiacenza di dare alcuni schiarimenti desiderati dalla Commissione intorno all'iscrizione per effetto delle rinnovazioni. Io ho chiesto la parola a questo punto, per vedere se, come credo, le risposte del signor Ministro saranno soddisfacenti onde poter più tranquillamente passare alla votazione dell'intero articolo. Ma c'è una specie di ipoteche, che riguarda l'articolo 3, e per conseguenza anche l'articolo 39 delle disposizioni transitorie, le quali dovevano essere per disposizione del Codice civile stesso specializzate. In certo modo anche questa è una rinnovazione, sebbene nel senso comune che ha la parola rinnovazione nel Codice ipotecario, questa non possa dirsi una rinnovazione, perchè rinnovazione, nella lingua tecnica ipotecaria si dice dell'ipoteca che allo spirare di un certo termine si trasporta, così come si trova, da un libro in un altro, affinchè abbia una vita nuova per la stessa durata per cui l'ha avuta prima.

Dunque, dal momento che ci sono anche queste altre ipoteche, le quali, per una innovazione molto utile, portata dal Codice civile ed accennata anche nella Relazione dell'Ufficio Centrale, debbonsi specializzare, pare all'Ufficio Centrale che sia utile di avere dal signor Ministro una dichiarazione; perchè gl'inconvenienti che l'Ufficio lamentava non riguardano soltanto ipoteche caducate per una rinnovazione che i Conservatori portano nei certificati (che anzi questo è il caso il più raro), ma riguardano tutte quelle altre iscrizioni le quali, per esempio, avendo un carattere generale che dal nuovo Codice civile non è più permesso di conservare; e malgrado ciò, non essendo state rese specifiche nei modi e nei termini, benchè

prorogati, voluti dalla legge, i Conservatori, malgrado ciò, in gran parte de' casi persistono a mantenerle nei certificati che loro vengono domandati.

Il dubbio sollevato dall'Ufficio Centrale aveva maggior importanza rispetto alle iscrizioni di questa specie che non rispetto alle altre iscrizioni, a quelle cioè caducate per difetto di rinnovazione; e sarebbe molto grato all'Ufficio Centrale l'udire dal signor Ministro qualche dichiarazione, la quale lo tranquillizzasse anche rispetto a queste iscrizioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le mie spiegazioni sono semplicissime e si rilevano dal testo dell'art. 38, il quale non parla di rinnovazione, ma invece di iscrizioni non fatte secondo le forme del nuovo Codice civile.

Le parole dell'articolo sono le seguenti: « I privilegi e le ipoteche si generali che speciali, e le prenotazioni competenti giusta le leggi anteriori, e non iscritti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, si devono *iscrivere* nelle forme e colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice.

» I privilegi e le ipoteche che, secondo le dette leggi, furono iscritti senza determinazione di una somma di denaro, o senza speciale designazione degli immobili, devono essere nuovamente *iscritti*, colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado.

» Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice gli immobili appariscono nei libri censuari passati agli eredi od altri aventi causa del debitore, i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni, che non siano iscritti contro i detti possessori, devono essere nuovamente *iscritti* anche contro questi ultimi, giusta l'articolo 2006 dello stesso Codice, entro un biennio dall'attuazione del medesimo, per conservare il loro grado. Questa disposizione non si applica alle provincie toscane. »

Ora, di quali *iscrizioni* abbiamo parlato nella presente legge? Di quelle previste dall'articolo 38.

Ecco infatti le parole del progetto: « I termini fissati dall'articolo 38 del Regio Decreto 30 novembre 1865 num. 2606 pubblicato nella Provincia romana col Regio Decreto 27 no-

vembre 1870, num. 6030, sono prorogati per la detta Provincia a tutto dicembre 1873. »

E quando nell'articolo 2° che si è votato dal Senato si è detto: *I rappresentanti ecc. ecc. dovranno, dentro il mese di dicembre 1873, presentare alla R. Procura del luogo, ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso e il relativo certificato del Conservatore delle ipoteche*, si è inteso parlare delle iscrizioni a termini dell'articolo 38 della legge transitoria, a cui si riferisce la disposizione dell'articolo 1° della presente legge.

Così nel successivo art. 3, si dice: *Alle persone suddette che non avranno adempiuto l'obbligo dell'iscrizione* (è vero che qui si aggiunge *rinnovazioni*, ma si potrebbe togliere la parola *rinnovazioni* senza che ne rimanga punto alterato il concetto) e dire: *Alle persone suddette che non avranno adempiuto all'obbligo dell'iscrizione saranno applicate le sanzioni stabilite dall'art. 1984 del Codice civile*. Per tal modo parlandosi sempre dell'*iscrizione* a termini dell'art. 38, colla parola *iscrizione* si verrà a dinotare la *iscrizione nuova* che deve farsi secondo le forme del nuovo Codice.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Ho domandato la parola unicamente per uno schiarimento su quanto ha detto l'onorevole Ministro riguardo alle rinnovazioni prescritte dall'articolo 38, cioè alle iscrizioni di privilegi ed ipoteche che non avevano prima iscrizione alcuna; non vorrei che da questo si deducesse che, riguardo alle rinnovazioni, quelle non rinnovate potessero restare ancora nei certificati. Sta sempre nell'idea del signor Ministro che le iscrizioni ipotecarie che si dovevano rinnovare e che non furono rinnovate sono caducate...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla caducità è un'altra questione. Si comprende che se sono caducate prima della pubblicazione, non si può dar vita a ciò che non esiste. La questione attuale è delle iscrizioni che si devono prendere secondo la forma prescritta dalla legge, secondo le forme del nuovo codice e dell'art. 38. Noi quindi non andiamo al di là delle prescrizioni dell'articolo 38; allunghiamo soltanto il termine dell'iscrizioni e stabiliamo delle sanzioni penali per coloro che dovendole

eseguire non le eseguono; diamo al Procuratore del Re la facoltà, di eseguire le iscrizioni a termini della legge. Ecco il perchè io credo che, per maggior esattezza di linguaggio, si potrebbe togliere la parola « *rinnovazione* » ed usare sempre il termine iscrizione.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI, *Relatore*. Devo dare al signor Ministro uno schiarimento.

La mia osservazione non rifletteva punto il testo della legge; si riferiva invece alle dichiarazioni che benignamente il signor Ministro ha fatto.

Io voleva solamente dire che, col togliere adesso la parola « *rinnovazione* », non si innovi nulla nel concetto che ha espresso il signor Ministro, di fare cioè le opportune raccomandazioni ai Conservatori delle ipoteche anche per rispetto alle iscrizioni che non furono rinnovate a tempo.

PRESIDENTE. Il signor Ministro Guardasigilli propone di sostituire alla parola « *rinnovazione* » l'altra « *iscrizione*; » l'articolo emendato suonerebbe così.

(*Vedi infra.*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perchè la dizione dell'articolo sia chiara e non possano nascere difficoltà nell'interpretazione, bisognerebbe, o conservare la parola « *rinnovazione* » aggiungendovi le spiegazioni date, ovvero adoprare la parola « *iscrizione* » aggiungendovi le parole *a termini dell'articolo 38, ecc.*

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Mi permetta signor Ministro che, per chiarire meglio il mio pensiero, e per dissipare ogni dubbio, mi rivolga nuovamente a lei e le formoli nettamente la questione. Ciò che si lamenta moltissimo nel paese è questo fatto.

Col decreto del 1863 si abolirono le ipoteche generali e si disse che tutte coteste ipoteche dovevano essere specializzate, e che quelle che non fossero state specializzate, nel periodo di cinque anni sarebbero caduate e non avrebbero avuto più alcun valore.

Ora invece che cosa succede? Succede, che, dopo spirato il termine e dopo che queste ipoteche sono caduate, se per avventura si domanda al Conservatore delle ipoteche un certificato del proprio patrimonio, egli ve lo dà, ma v'inscrive anche le ipoteche caduate, e vi fa pagare le

tasse per esse, come se queste ipoteche non fossero state cancellate. È questo un inconveniente che io vorrei veder cessare, è a questo inconveniente, che io domando al sig. Ministro se intende di porre un termine colle dichiarazioni autorevolissime che egli ha fatto. Noti bene che io parlo dei Conservatori di alcune provincie, perchè in altre essi danno alla legge una più benevola interpretazione, quella interpretazione cioè che mi sembra si accosti interamente alle opinioni dell'egregio Guardasigilli!

Desidero una spiegazione chiara in proposito, acciò cessino gli scrupoli di quei Conservatori che continuano ad iscrivere nei certificati le ipoteche che non furono a tempo specializzate, e che seguendo questo sistema trovano anche il loro tornaconto.

È bene che si sappia se in tutta Italia si debba seguire o un sistema o l'altro, e quale dei due sistemi è consono alla legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo di avere già fatto dichiarazioni chiare ed esplicite. Ho detto che le ipoteche che si devono novellamente iscrivere colle forme dell'articolo 38 quando non sono state novellamente iscritte con quelle forme, essendo dichiarate di nessun effetto a termine dell'articolo 39 della legge 30 novembre 1865 non conviene che siano comprese nei certificati ipotecari; ed ho aggiunto che in questo senso si erano date delle istruzioni.

Mi si potrebbe però dire: perchè non ne fate un articolo di legge, e togliete così tutte le difficoltà?

Confesso che mi era venuto questo pensiero; ma l'ho in seguito abbandonato, perchè, meditando su questo argomento, ho dovuto convincermi, che sarebbe stato pericoloso il formare un apposito articolo di legge, giacchè si sarebbero conferite ai conservatori delle ipoteche facoltà le quali sono proprie dell'autorità giudiziaria.

E di vero, supponiamo che si dica con questa legge, che i privilegi ed ipoteche non iscritte nelle forme stabilite dall'articolo 37 del Regio Decreto 30 novembre 1865, non saranno comprese nei certificati ipotecari. Quale ne sarebbe la conseguenza? Indubitatamente questa: che i Conservatori dovrebbero giudicare se

un'ipoteca è generale o speciale, se è rinnovata colle forme prescritte dalla legge o pur no. In altri termini dovrebbero giudicare della legalità od illegalità dell'ipoteca stessa. Ora, chi non vede che questi giudizi escono dalle attribuzioni dei conservatori, e rientrano esclusivamente nella competenza dei magistrati? Chi vorrebbe consentire ad accordare ai Conservatori questi eccezionali e veramente eccessivi poteri? Io credo adunque che si possano dare istruzioni ai Conservatori nel senso da me accennato, ma non farne oggetto di una disposizione di legge. Credo pure che il Senato sia dello stesso avviso, e che si voglia accontentare delle dichiarazioni da me fatte.

Senatore COSTANTINI. Pregherei l'onorevole signor Ministro, a voler ripetere queste istruzioni acciò abbiano effetto, e non si rinnovino quegli inconvenienti che abbiamo deplorato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a dichiarare se accetta la proposta fatta da ultimo dall'onor. Ministro, di sopprimere cioè la menzione della rinnovazione.

L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore LAUZI, *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Rileggo allora l'articolo per la votazione.

« Articolo 3. Alle persone suddette che non avranno adempiuto l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile.

» Spirato il mese di dicembre 1873, i Procuratori del Re avranno facoltà di richiedere le iscrizioni delle menzionate ipoteche in conformità del citato articolo 1984 del Codice civile. »

Il signor Ministro ha più nulla da osservare?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Niente affatto.

PRESIDENTE. Allora coloro che approvano questo articolo così formulato, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Si procederà ora alla votazione per squittinio segreto sul complesso di questa legge.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno, secondo il solito, aperte le urne pei Senatori sopravvegnenti, e si farà più tardi lo spoglio dei voti.

Se la votazione non riuscisse valida per insufficienza de'voti, si pubblicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei Senatori assenti non

impediti da legittima causa o non muniti di regolare congedo.

### Svolgimento di una proposta di legge del Senatore Torelli.

(V. *Atti del Senato*, N. 99.)

PRESIDENTE. L'onorevole Torelli ha la parola per la lettura e svolgimento della sua proposta di legge.

Senatore TORELLI. Art. 1.

« Le proprietà incolte e prive di vegetazione arborea di ragione dei Comuni situati in monte od in collina, dovranno venir alienate entro tre anni a datare dalla promulgazione della presente legge. »

Art. 2.

« La vendita si farà mediante pubblica asta a cura delle autorità comunali. Le proprietà da alienarsi dovranno venir suddivise in quel maggior numero di lotti che comporta la località. La Deputazione Provinciale potrà permettere che si prescindano dall'asta pubblica, qualora circostanze speciali consiglino tale deroga alla norma generale. Insorgendo dubbi intorno alla qualifica *inculto* rispetto ad una determinata località, verranno sciolti dalla Deputazione Provinciale. »

Art. 3.

« Le proprietà sovraindicate dei Comuni che dopo il termine prefissato non saranno state alienate, si venderanno a cura di Ispettori forestali provinciali per conto dei Comuni e mediante pubblica asta. »

Quantunque col presentare un progetto di legge, un membro del Parlamento non faccia che usare d'un diritto che lo Statuto gli concede, io credo che nessuno si sia deciso a tal passo, se non spinto dalla forte convinzione dell'urgente necessità d'un provvedimento e della speranza, di poter pur essere di qualche utilità alla discussione dei medesimi.

Fu precisamente questo il motivo che spinse me pure. I grandi disastri per le piene ed inondazioni dello scorso anno, non sono agli

occhi miei che conseguenze di condizioni non passeggiate o straordinarie, ma di condizioni divenute, quasi direi, lo stato normale, e più ancora, di condizioni che vanno sempre più aggravandosi.

La circostanza di aver io retto, se anche per non lungo tempo, la provincia più montuosa d'Italia, tutta rinchiusa nelle alte Alpi, l'aver veduto da vicino più d'una delle cause che contribuiscono a tanto male, l'aver anche per dovere, non solo studiato la questione, ma tentato praticamente di attuare taluno dei rimedi, mi diedero il coraggio di far questo passo.

Io mi propongo di presentarvi una proposta di legge, contenente una disposizione amministrativa, che nelle sue ultime conseguenze vada dritta allo scopo di diminuire una delle cause del male che in modo sì grave afflissero lo scorso anno tanti paesi d'Italia. Il progetto tende a promuovere il rimboschimento di monti e colli spogli di vegetazione arborea. La questione tecnico-idraulica qui non vi entra e comincio col ben dichiarar questo, perchè non sarebbe di mia competenza; ma poi, permettete che aggiunga tosto, che io tendo a promuovere uno dei mezzi e ciò, perchè non crediate che non ravvisi in quello del disboscamento l'unica causa di tante sventure; ciò sarebbe un cominciare assai male, sarebbe il cominciare con una esagerazione. Dirò anzi che quantunque col mio progetto io non contempi che quello indicato, cioè di rivestire i monti ed alture qualsiasi denudate, non intendo nè limitarmi a parlare di quella sola causa de' mali, nè del corrispondente rimedio.

Mio scopo si è, di darvi, per quanto mi è possibile il farlo, un'idea del complesso della situazione dell'Italia rapporto alle cause delle piene, il che è indispensabile anche per assegnare il suo vero posto a cadauna di esse, non che ai rimedii. Io credo che sì grande questione, meriti tutta la più seria attenzione del Senato ed io poi la credo una delle più serie che oggi travaglino il nostro paese; ma la sua maggior gravità non sta nel danno che ha già fatto, che è ben molto, ma in quello ancor maggiore che può fare e farà indubbiamente, se non si provvede.

Io poi credo che, per quanto siano grandi i mali, si possono frenare, ma credo che le difficoltà cresceranno in ragione geometrica dilazionando; e per questo. come intendo enume-

rare le cause dei mali, intendo enumerare anche i rimedi che io credo efficaci, perchè quanto io citerò, ha l'appoggio dell'esperienza.

Io farò poi appello alla stessa gravità dell'argomento, perchè vogliate tollerare un'esposizione che certo non può venir svolta in un quarto d'ora.

Tre sono le cause che hanno influito ed influiscono a produrre ed aggravare il presente stato di cose relativo alle piene ed inondazioni, e sono:

I. Il disboscamento dei monti;

II. I lavori nei bacini superiori degli influenti nei grandi fiumi;

III. Il prolungamento delle foci dei fiumi in mare.

Sono cause dipendenti più o meno dall'uomo, direttamente od indirettamente.

Sonvi poi le cause meteorologiche che non dipendono dall'uomo, ma il cui studio è importante.

Io non mi occuperò che delle prime, siccome quelle che, dipendendo dall'uomo, ammettono rimedi che parimenti dall'uomo dipendono.

Il *disboscamento*. Chi mai da otto o dieci mesi a questa parte non ha sentito parlare del disboscamento?

Non avvi un sol periodico, tranne gli specialissimi per materie completamente estranee sia all'andamento della cosa pubblica, sia all'agricoltura, che non abbia parlato del disboscamento, e non lo abbia chiamato la causa prima di questi disastri. Divenne una specie di parola d'ordine, e non si parla che di rimboschimento, quasi che allora il compito si possa chiamar finito e si possano dormir sonni tranquilli.

Nè questo avviene solo presso di noi; in Francia accadde la stessa cosa; anche colà si andò all'esagerazione, il che produce per natural conseguenza, che sortendosi dal vero, si provoca la reazione. Sorsero coloro che vollero provare come l'efficacia dell'imboscamento sia di gran lunga inferiore al grado che le si attribuisce e come inondazioni e piene si danno anche colà ove non si tagliarono i boschi, ove i monti sono ancora rivestiti; e così affievolendo le ragioni degli avversari, generarono il dubbio anche sui rimedi a scegliersi, e si finì a non andare d'accordo anche su questi, come sulla misura della loro efficacia.

Voi vedete quanto importi anzitutto di fissar

bene quest'idea. Qual parte dobbiamo noi attribuire a quella causa? Noi tocchiamo ad una questione generale, ad una questione di principio; se io continuassi senza chiarirla, avverrebbe indubbiamente che tutti coloro che ritengono che io sia o troppo, o troppo poco impressionato dal male di quella causa, starebbero in forse del loro giudizio su quanto direi, dubitando della base o principio dal quale sono partito.

Quando invece avrò spiegato, non come sia la verità, che tanto non presumo, ma come io la ritengo, quale in proposito a tale questione, è la verità a miei occhi; allora coloro che convengono meco, mi presteranno una fede maggiore, perchè non sarà affievolita dai dubbi.

*Rimboschite i monti denudati, e le inondazioni spariranno:* dicono coloro che cercano ogni causa del male in quel fatto del denudamento dei monti. Ecco una solenne esagerazione; qual meraviglia se a quei ragionamenti opponendosi altri ragionamenti desunti da fatti contrarii, si finisce per andare da un eccesso all'altro?

Ammissa come causa unica ed anche principalissima, essa deve collocarsi fra le esagerazioni.

Noi abbiamo esempi a dovizia di inondazioni in tutti i tempi, e quando i monti erano ancora coperti di foreste, e laddove non era ancora penetrata la scure dell'uomo; ne avvengono oggigiorno di grandissime nelle Americhe e nell'Australia, ove sono ancora foreste vergini; ma senza uscir d'Europa, si potrebbe citare in prova la più grande delle piene del Rodano nel nostro secolo, quella che cagionò la distruzione di quasi tutti i ponti del Cantone Vallese, che recò danni incommensurabili, la grande inondazione del 1834. Ebbene, la si dovette non già alle piogge, ma soprattutto a venti sciroccali che perdurarono a lungo e che reagendo sulla sterminata superficie delle ghiacciaie del Rodano, produssero quel gran disastro che avvenne nel mese di agosto, mentre la pioggia non era caduta che in misura affatto ordinaria, e sarebbe passata affatto inosservata.

La storia del Po, o diremo delle sue vicende, è pur troppo ricca di ricordi di grandi inondazioni, anche in epoche nelle quali i monti erano per certo coperti di boschi, poichè la grande distruzione risale alla fine del secolo passato e continuò nel nostro, che ne ha la maggior colpa.

La storia ricorda un'inondazione del 1245, nel Mantovano, con grande perdita di uomini e di bestiame, susseguita da una pestilenza. Nel 1330 si ebbe tale un'inondazione che pose sott'acqua il Mantovano ed il Polesine, e perirono intorno a diecimila persone.

Per chi infine, volesse conoscere anche la serie delle più memorabili piene della valle del Po, posso offrire un breve interessante riassunto, lavoro dell'Ingegnere Capo della provincia di Mantova cav. Zucchelli, che farò stampare quale Allegato.

Lungi pertanto da me una simile esagerazione; anzi dirò come cosa di fatto, che la causa di quelle piene colossali che sortono dall'ordinario è quasi sempre doppia; ossia sono le piogge dirette ed insistenti, combinate coi venti sciroccali che reagiscono sulle vaste superficie delle ghiacciaie. L'epoca stessa nella quale sogliono avvenire, lo dimostra; sopra 10 piene, 8 almeno cadono in autunno ossia nell'epoca delle piogge. Si danno è vero esempi di inondazioni dovute ad ogni singola di queste cause, e soprattutto alla prima; ma è poi bene evidente, se a tanto può arrivare una sola isolata, a che non debbano poter giungere quando sono unite?

Ma forsechè l'essere un'esagerazione il dire che il denudamento de'monti è l'unica o principalissima causa delle grandi piene, esclude che non vi entri come una delle cause? Questo sarebbe andare all'eccesso opposto. Essa vi entra e non poco; e vi entra come una delle principali, e lo provano i fatti che poi costituiscono sempre la miglior prova, e fatti in tutti i sensi; ossia del male che si aggrava mano mano pel disboscamento e del bene ossia dell'azione del rimedio, a seconda di nuovi rimboschimenti.

Del resto, che avvi di più facile a spiegarsi? Grande è già la quantità d'acqua che assorbe la pianta colle radici e quella che penetra ne'suoi pori; non piccola è quella che si sofferma meccanicamente, senza essere assorbita, sulla medesima; frazionata in minute parti e con forza scemata è quella che cade al suolo e grande pure, se anche in grado diverso secondo la natura e spessore del terreno, ma sempre ingente, è quella che assorbe il terreno prima che l'esuberanza si versi nei rigagnoli, che formano le piccole valli, e queste poi, riunendosi, danno origine ai fiumi. Ora, chi non vede come tagliato un bosco, una foresta, denudato un

monte, le prime due cause, l'assorbimento delle piante e la caduta innocua o senza forza sul terreno, scompaiono interamente? La terza ossia l'assorbimento dell'acqua dal terreno non scompare per necessità, ma più che altro dipende dal declivio del monte o del colle; ma pur troppo, laddove il declivio è forte, l'acqua cadendo con violenza, e non essendo trattenuta da nulla, lava anche il terreno vegetale, e così, mentre prima si formavano i rigagnoli solo dopo il secondo, il terzo o quarto giorno della pioggia, ora si formano il primo giorno, e questi tributi parziali, moltiplicati a migliaia vengono ad ingrossare i fiumi con una celerità ignota per lo addietro.

Se quindi è esagerazione l'attribuire troppa influenza a quella causa, non lo è minore il negarla. Egli è della più chiara evidenza che se sul dorso d'un monte che offre una superficie anche solo di dieci chilometri quadrati, ossia di 10 milioni di metri quadrati, e notate che è ben poca cosa, poichè abbiamo ben altre misure nelle Alpi, e che in una pioggia persistente cadano anche solo 10 centimetri d'acqua, per stare con esempi che non sortano dall'ordinario, noi avremo su quella superficie un milione di metri cubi di acqua; di questi, se il monte è coperto di boschi, forse un quinto, ossia 200 mila metri cubi, se pure sarebbe venuta in basso, i quattro quinti sarebbero stati assorbiti e trattenuti; laddove, a monte denudato, la proporzione si rovescia, e sarà molto se il monte denudato colle sue fessure, colla poca sua vegetazione, ne tratterrà un quinto; ed il rimanente ossia 800 mila metri cubi d'acqua riunita sotto forma di rivi o ruscelletti più o meno impetuosi, affluisce a valle e va ad ingrossare i torrenti ed i fiumi.

Infine, io voglio darvi una prova assai meglio concretata e la desunsi da una memoria del nostro illustre collega, il Senatore Lombardini, uomo che a grande scienza unisce lunghissima pratica. In una sua Memoria che ha per titolo: *Della natura dei laghi e delle opere intese a regolarne l'efflusso*, trovasi a pagina 53, una tabella indicante l'altezza delle più memorabili piene del lago di Como dal 1845 al 1863, alla quale ho poi aggiunta quella memorabile del 1868, tabella che mi permetterò di riprodurre in Allegato.

Or bene, quella tabella dimostra una sempre crescente maggior frequenza di piene, che il dotto autore non esita ad attribuire al dibosca-

mento nel bacino dell'Adda, e lo dimostrerebbero i risultamenti seguenti.

Dal 1792 all'agosto 1821, fra l'una e l'altra piena, vi sarebbe stato per termine medio un intervallo di 58 mesi; dal 1821 al 1839 l'intervallo sarebbe ridotto a 44 mesi, ed a soli 20 mesi dal 1839 al 1863.

Mi è però grato poter assicurare che il rimboscamento è colà ben avviato e già si notò un miglioramento da quell'epoca.

Se è impossibile il precisare la quota parte che ha il denudamento dei monti nelle piene e quindi nelle inondazioni, se è una esagerazione chiamarla causa unica, non lo è il chiamarla una delle principali e che merita la più seria considerazione.

Ma fossero solo i danni delle inondazioni pel subitaneo agglomerarsi di tante acque, quelli che si hanno a lamentare; per verità, quando avvengono, sono sì grandi che parrebbe potessero bastare; ma ben lungi da questo, altri non meno gravi e quanto più importa immancabili ed in continuo aumento essi pure sono già derivati e derivano di continuo dal denudamento dei monti e dei colli, voglio dire i danni dell'eccesso opposto, ossia della siccità, i danni delle fonti essiccate, dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, col volume d'acqua sempre in diminuzione in confronto del passato. Durante il periodo delle inondazioni non si parla che dei danni della troppa acqua ed è ben naturale.

Ma chi esamina la questione per venire a rimedi, conviene la esaminare da tutti i lati e venga a precisare tutti i mali.

Dei danni della troppa acqua ci stanno ancora avanti agli occhi le prove e sono gravissime; ma se rovesciamo, come suol dirsi la medaglia, noi troveremo che i danni per la mancanza d'acqua nei corsi antichi sia mancanza completa, sia parziale, ovvero solo per una diminuzione in confronto al passato, non sono piccoli essi pure, e quelli poi sono da ascrivere con ben altra sicurezza, quasi esclusivamente, al denudamento de' monti e colli. E chi non ha sentito a parlare di fonti, di pozzi che si asciugano con inaudita facilità, in confronto del passato, per poco che la stagione corra asciutta? Si sono sentiti casi inauditi, di paesi obbligati ad andare molte miglia lontano per prendere l'acqua potabile o far abbeverare il bestiame. Non sono rari i casi di

veder disputata a fucilate l'acqua per l'irrigazione; innumerevoli poi e sempre più vive sono le lagnanze degli industriali, i quali, utilizzando corsi o cadute d'acqua qual forza motrice, si vedono mancare o diminuire quella forza con gravissimo danno sia loro personale, sia di operai che rimangono senza lavoro, sia del pubblico stesso; sono danni che si verificano a migliaia di casi, in tutte le gradazioni dalla completa sospensione de' lavori, alla diminuzione di un giorno, di due, di tre la settimana; in alcuni luoghi si chiama in sussidio il vapore per completare quella forza che nega la natura, il che si traduce in nuova spesa. Se questi danni della poca acqua cotanto moltiplicati per numero e suddivisi per località, fanno meno chiasso di quelli che provengono dalla troppa acqua, io credo che presi nel loro complesso sono gravissimi essi pure e la loro unità di danno nel complesso è sempre il milione. Ma la relazione fra l'uno e l'altro è in fondo cosa secondaria; ciò che v'ha di certo, anzi di troppo certo, si è che sono gravissimi entrambi, presi isolatamente. Ora, si pensi poi cosa rappresentano di danni e di mali, quando li sommate assieme! Ma per me, ciò che più mi fa breccia si è che sono mali in continuo aumento, e se non vi si pone freno e rimedio, consumeranno parte delle forze vitali della nazione, ossia richiederanno tanti sacrifici da impedire il suo sviluppo; poichè, quando avete come nello scorso anno danni, quando anche straordinari, di un mezzo centinaio di milioni per effetto di inondazioni che coprono migliaia di chilometri, e poi avete ogni anno danni indiretti ma immancabili per la siccità, e che si possono chiamare ordinari, di decine di milioni, voi avete un elemento divoratore della ricchezza sociale. Questo fatto del continuo aumento è grave; e Voi dovete tollerare che io insista su tal punto, imperocchè non vale già il dire: siamo già persuasi; lo si può essere in genere, ma non basta; importa di esserlo anche del grado, e che la somma gravità induca a pensar davvero a ripari, poichè io potrei dire: credete voi che sia da poco tempo che si ripete questa cosa? Or bene, dove sono i provvedimenti attuati? Indicateli se siete capaci.

Si è da oltre trent'anni che ogni anno si ripete che il male è in continuo progresso. Si potrà dire che una disposizione generale era difficile il prenderla quando l'Italia era frazionata in

tanti Stati; ma dal 1861 in poi fu già ben grande: e cosa si fece in questo periodo di tempo?

Una prova dell'aumento di questo male è prova tale, che posso chiamarla matematica, la trovo in uno scritto d'un già vostro collega, dell'illustre Paleocapa, l'autorità più competente in questione d'idraulica pratica.

Trentadue anni or sono, ossia nel 1841 (ponete ben mente a quella data che vuol dir molto), colpito dal veder diminuita ogni anno la portata magra de' fiumi, volle farne uno studio speciale, precisare quel fatto e, raccolti molti dati, lesse all'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti una Memoria che ha per titolo: *Indizi della diminuita portata magra dei fiumi*. Provò come la portata magra sia in diminuzione e desunse le sue prove da quanto avveniva nel Veneto; ma ben comprendete che valgono più o meno per tutti i paesi alpini, in molti dei quali il male è forse peggiore che nel Veneto.

Io non entrerò in minute enumerazioni dei tanti casi citati, provando come per testimonianze irrefragabili di documenti de' secoli passati e citazioni d'autori, le tali e tali acque servissero a dovizia per l'uso potabile, per l'irrigazione, per molini, mentre ora sono scarse al bisogno e taluni di quegli usi sono perfino cessati. Mi limiterò a due soli esempi di fiumi ben conosciuti, quello del Sile e quello del Brenta.

La portata del primo in confronto di 150 anni addietro, della qual'epoca trovò un dato preciso, era diminuita di un terzo, la portata magra del Brenta stata misurata nel 1684 da idraulici della Repubblica Veneta, che ne annoverò sempre di valentissimi, era in Bassano di 70 metri cubi al minuto secondo. Nel 1777 era scesa a 65 metri cubi. All'epoca in cui l'illustre Paleocapa scriveva, era diminuita ancora:

E s'intende che non è già la massa complessiva d'acqua in un anno che diminuisce, ma il modo col quale si riparte, che va da un eccesso all'altro e la causa speciale della magra egli non è titubante ad ascriverla unicamente al disboscamento; ed eccovi un breve, ma eloquente brano della sua Memoria: *Il disboscamento, facendo più repentina la discesa dell'acqua, scialacqua come propriamente può dirsi le piogge che vengono dal cielo, anzichè farne conserva, e fa precipitose e grossissime le piene a spese delle magre perenni.*

Entra poi in altri particolari anche del poco frutto che si trae dall'acqua a beneficio del-

l'agricoltura, che poi in altri casi si sciupa, e dice, com'era suo solito, la verità senza velarla, e chiude uno de' suoi periodi con questa sentenza sempre vera: « per giovare al paese torna meglio dire una dura verità che una bugiarda piacenteria. »

Per ultimo, invita gli ingegneri che hanno opportunità ed amano l'arte loro, a fare accurate ricerche su quel tema della diminuita portata magra dei fiumi, conchiudendo colle seguenti parole: « Queste (le ricerche) gioveranno non solo ad istabilire in modo più positivo il sovvertimento che nell'economia delle acque correnti è stato indotto dalla denudazione dei monti; ma mostreranno eziandio come da questo sovvertimento, oltre alle tristi conseguenze delle corrosioni ed inondazioni lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, ne derivi l'altra forse, non meno grave, delle diminuite acque perenni e tranquille a scapito della navigazione, dell'industria e d'ogni altro uso sociale. E convinceranno sempre più i governi della necessità di porre un freno alquanto tardivo sì, ma pure non ancora superfluo, all'indisciplinato taglio dei boschi. » Or qui mi si permetta una considerazione rapporto alla disputa del più o meno, che vuolsi ascrivere di colpa al disboscamento, qual causa delle piene. Supponiamo pure che sia minore di quanto oggi la fama gli attribuisce, perchè è verissimo, per esempio, che i venti sciroccali agiscono sulle vaste superficie delle ghiacciaie, sianvi o non sianvi i boschi; come si farà, chiederei, a sostenere che non sia vero che nel fatto opposto alle piene, ossia rapporto al fatto delle grandi magre, hanno principalissima colpa i denudamenti dei monti e colli? Evidentemente i venti sciroccali entrano per nulla in quel fatto pur sì grave nelle sue conseguenze. Ma v'ha di più; si sono viste e si vedono ricomparire le fonti dopo i nuovi rimboscamenti. Quale è la logica che rifiuti uno stretto legame fra i due fatti? Non basterebbero i danni della mancanza d'acqua per rivolgere la cura ai provvedimenti che Paleocapa reclamava or sono 32 anni?

Il male si è d'allora in poi ancora più aggravato; i provvedimenti non vennero; tuttavolta sono sempre indispensabili e se ne danno di utili; ma è venuto proprio il tempo di far davvero ed il Parlamento deve prendere in esame la questione, e non riposare finché

non siansi ottenuti i rimedi che ancora sono possibili.

Io non so qual concetto Voi avete fatto intorno al mio modo di vedere rapporto al disboscamento, se possiate ritenermi fra coloro che gli attribuiscono, o troppa o troppo poca importanza; certo parmi poter dire che se è impossibile star precisamente colla verità, non pecco nel darne poca.

Ma uno dei danni principali che io ravviso nel voler andare all'eccesso anche in questo si è che si finisce a dare troppo poca importanza alle altre due cause, che pur vi entrano anch'esse, ossia ai *lavori di sistemazione delle acque nei bacini superiori ed al prolungamento delle foci.*

Mi spiegherò intorno al primo. Quando il montanaro nel seno più remoto delle Alpi in qualsiasi parte dell'immensa catena dal Colle di Tenda alla Pontebba, si decide a riparare il suo campicello o prato da rivo qualunque che ad ogni tratto lo inonda e serpeggia nel suo fondo, portandovi talvolta anche sabbia e sassi, egli fa un atto che è in pieno diritto di fare purchè non danneggi il vicino colla sua opera; una piccola microscopica arginatura che gli costerà qualche decina di giornate di lavoro basta al suo scopo; è uno di que' lavori ai quali nessuno bada. La conseguenza per lui si è la legittima difesa del suo campicello, talvolta più piccolo di quest'aula, contro quel ruscelletto senza nome ed il più spesso anche solo occasionale, ossia che si forma dopo una pioggia più o meno lunga, ma non è perenne. Ma la conseguenza diretta di quell'esercizio d'un diritto naturale si è, che ogni volta che piove tanto che si formi il ruscelletto, esso non potendo più serpeggiare nel piccolo fondo dal quale venne escluso, reca seco tutta quell'acqua che prima si soffermava nel campicello o nel prato, che invadeva. Supponete pure che quell'acqua sottratta al volume travolto, sia un volume minimo, p. e. di un metro cubo, il che è ben poco, e presto assorbita. Un metro cubo più o meno è letteralmente un nulla per l'effetto di piene che travolgono milioni di metri cubi d'acqua; ma se l'unità è sì piccola, essa può diventare, anzi io vi dico che diventa realmente grande per il numero ingente de' coltivatori che fanno la stessa cosa in migliaia e migliaia di punti diversi, ma in tutti colla medesima conseguenza, sì che a mille a mille sono i piccoli rivi, le cui

acque vengono costrette a correre entro ripari che impediscono i divagamenti.

Dire a qual cifra possa elevarsi questo maggior concorso d'acqua, è cosa impossibile, direi anzi puerile il tentarlo; ma che già sia e debba essere non piccola, lo può giudicare chiunque ha pratica di monti, chiunque sa a quanto possa giungere il frazionamento delle proprietà in monte, e quanto amore, anzi quale passione abbia tutta in generale la popolazione di montagna per la proprietà. Ma se quella causa diviene importante per il gran numero delle umili unità dalle quali è formata, avviene altra assai minore per numero, ma assai più grande per l'estensione d'ogni singola unità, e sono i lavori che fanno i Comuni ed i Consorzi per difendere i rispettivi paesi e le rispettive proprietà. In questi casi, non si tratta più di poche are a difendere, ma talvolta di centinaia di ettari; non sono ruscelletti che si vogliono contenere, ma torrenti e fiumi vaganti talvolta sopra grandi spazi fra letti vasti; in quei casi il regolarli non vuol più dire sottrarre alla dispersione qualche metro cubo, ma qualche centinaia ed anche migliaia di metri cubi. In quei casi, in quella sistemazione interviene l'autorità, non già per impedire quel risultato che è una conseguenza immediata e naturale dell'opera, ma per accertarsi che le opere siano fatte a seconda dei dettami della scienza e che non rechino nocimento ad altri. A nessuna autorità verrebbe in mente di dire: voi non dovete difendervi, il vostro paese deve rimanere esposto a venir distrutto, perchè le acque si spandino meglio e non vadano al mare in maggior copia; l'ultimo villaggio delle Alpi ha diritto di difendersi, come han diritto le città di Casalmaggiore, di Ferrara e quante altre sono esposte alle ultime conseguenze di quel legittimo esercizio del diritto di difesa. Però nel fatto, non è meno vero che in causa di quei lavori sono altre ingenti masse d'acqua che affluiscono ai fiumi principali e che prima non affluivano; ora col progredire continuo dell'agricoltura, col desiderio ben naturale della propria difesa, questi casi aumentano sempre ogni anno. Osservate quando percorrete i bei laghi dell'Alta Italia, quanti lavori di arginatura si vedono che datano da pochi anni. Ora, non avvi un solo di quei lavori che non abbia avuto la conseguenza di aumentare il volume d'acqua recato in tributo al lago in confronto

dell'epoca quando il torrentello, o corso qualsiasi d'acqua, correva disarginato. Ora, o Signori, sommate il prodotto di quelle due cause assieme, e dite se può esser piccolo. No, esso è grande ed è in continuo aumento, e per di più è impossibile l'impedirlo.

Ora vengo alla terza causa, al prolungamento delle foci de' fiumi in mare.

Questa è la terza fra le grandi cause dell'alzamento del pelo d'acqua nei fiumi ed è grave e seria assai. Essa si collega, almeno nel concetto di ben molti, coll'alzamento del letto dei fiumi; se dal ripetersi che si fa di quella causa all'epoca delle grandi piene succedute da straripamenti, inondazioni e rotte, si dovesse arguire della relativa vera importanza, si dovrebbe collocare fra le prime; ma rapporto a questo avvi vera esagerazione, e dico *vera* nel senso più positivo per rapporto al disboscamento nel quale, purtroppo, se anche si danno coloro che la spingono oltre misura, pur troppo vi è molta realtà.

Il fatto dell'alzamento del letto dei fiumi, quando non si voglia salire ad epoche lontanissime, non è un fatto nè universale nè costante, nè che dia luogo ad una legge di progressione, è un fatto isolato, vero anch'esso colle sue cattive conseguenze, ma di preferenza nei luoghi d'origine dei fiumi nei paesi in montagna o fra colline, ma non nei letti piani nei tratti che si avvicinano al mare. Vi sono esempi a dovizia che provano esser i fiumi allo stesso livello di quattro o cinque secoli addietro; per citare un esempio d'una grande città, è provato che presso Firenze vi sono molini alimentati dall'Arno nelle identiche condizioni del secolo XIV. Talvolta il fiume nelle grandi piene scava il proprio letto, sì che non solo si hanno esempi di un eguale livello in confronto del passato, ma di abbassamento relativo.

Questo caso si verificò nello stesso Po, il gigante fra tutti i fiumi d'Italia e l'illustre vostro collega Elia Lombardini, che fece tanti studi sul Po, che a grande dottrina unisce mezzo secolo di pratica, cita in un suo lavoro che rimonta al 1844 il fatto che la magra del 1820 là dove il Mincio mette foce in Po a Governolo, fu riconosciuta di 40 centimetri più bassa della magra del 1609, che era stata misurata in allora da un idraulico chiamato Bertazzolo e che l'aveva qualificata di meravigliosa.

Il celebre Zendrini trovò che a Ponte Lago-scuro, la magra succitata del 1820, non fu che di 11 centimetri più alta di altra straordinaria del 1817. Ora, partendosi da punti fissi invariabili, è evidente che se si fosse alzato il letto del fiume non poteva avverarsi quel fatto.

Tuttavolta non è a dire che non si abbiano esempi d'alzamenti di letti di fiumi e soprattutto di torrenti; ma, ripeto, nei bacini superiori, abbiamo anche esempi nella stessa pianura di fondo di letti che sono superiori al livello della campagna, come per esempio a Badia, grossa terra nella Provincia di Padova, sulla destra dell'Adige, imperfetta pianura fra Legnago e Rovigo; colà il fondo del letto del fiume è di due metri superiore alla campagna; ma vuolsi in parte cercare il motivo nel sistema tutto artificiale adottato pel corso delle acque ai tempi della Repubblica Veneta, sistema che ebbe grandi vantaggi, lodato da intelligenti, ma che ebbe anche conseguenze funeste e che durano ancora. Ma ripeto che sono cause eccezionali come sarebbe l'alzamento del letto del Tevere qui in Roma, che non è certo dovuto solo alle sue piene.

Quelle cause medesime che fecero alzar di tanto tutto il terreno attorno al Pantheon, per accedere al quale ai tempi di Agrippa si saliva, mentre ora si discende, fecero alzare anche il letto del Tevere.

Io non mi occupo di cause eccezionali, ma di norme generali come rapporto alle altre cause; e se valesse a tranquillare l'assicurazione che, rapporto all'alzamento del letto de' fiumi soprattutto negli ultimi tratti in piano vi è della esagerazione, io crederei che quell'assicurazione si potrebbe dare.

Se non che questa tranquillità, è pur troppo ben poca cosa e non potrebbe esser di durata, poichè avvi un'altra causa che si rannoda alla materia che scende dai monti o che dal piano viene trascinata al mare; è la massa enorme di materia che i fiumi in piena travolgono e depositandola alle foci rispettive in mare, allungano con questo il loro corso ed allungando il corso perdono di velocità, ed il pelo dell'acqua si alza e si alza per lunghissimo tratto.

Pur troppo sopra questa causa non vi può esser dubbio nè ragionevolmente vi potrà esser mai; si potrà discutere sul prolungamento maggiore o minore, ma il negarlo condurrebbe

all'assurdo, poichè converrebbe provare che la materia che intorbida l'acqua e talvolta al punto che si direbbe una poltiglia, viene assorbita dal sole; in qualche luogo questa materia deve fermarsi e depositarsi. Ora, siccome i nostri gran fiumi come il Po, l'Arno ed il Tevere, sono arginati, il deposito delle materie avviene in mare alla foce dei fiumi stessi.

Essi creano nuovo territorio, prolungano il loro corso. Ora, è questa, una causa vera, grande, diretta, del continuo alzarci del pelo dell'acqua nei fiumi e quindi delle piene con le conseguenze degli straripamenti.

Prolungare il letto d'un fiume vuol dire rallentare il corso dell'acqua; e siccome il bacino che circoscritto dagli argini è sempre il medesimo, è naturale che le masse che sopravvengono, non potendo scaricare colla velocità di prima, trovando avanti a sè una maggior colonna d'acqua da spingere innanzi, s'accavalano l'una sull'altra e si rialza il livello.

#### Presentazione di due progetti di legge

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Torelli a sospendere un istante il suo discorso per dar campo all'onorevole signor Ministro Guardasigilli di presentare alcuni progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, i seguenti progetti di legge votati dall'altro ramo del Parlamento.

Un progetto di legge riguardante lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1873.

Un progetto di legge riguardante lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per lo stesso anno 1873.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro Guardasigilli della presentazione fatta, a nome del suo Collega il signor Ministro delle Finanze, del progetto di legge riguardante lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1873, e del progetto di legge riguardante lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1873.

L'uno e l'altro saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanza, perchè ne riferisca al Senato.

L'onorevole Senatore Torelli può continuare il suo discorso.

Senatore TORELLI. E chi non sa quanto si allargarono i letti del Po, dell'Arno e del Tevere?

Adria era sull'Adriatico, al quale diede il nome; il Po creò un delta con un territorio che si estende oltre 25 chilometri da Adria al mare in linea retta, e quella linea è una delle minori, perchè le più avanzate si estendono più a destra d'Adria e si protendono assai più in mare.

Io ho detto che il prolungamento delle foci è causa del rialzamento del pelo dell'acqua alla foce del fiume stesso. E chi non sa che l'Arno, all'epoca gloriosa della Repubblica di Pisa, sfociava a circa 6 chilometri più addentro d'oggi giorno, dove eravi il celebre Porto Pisano?

Ma, per venire ad epoche più recenti e nelle quali si fecero misurazioni, noi sappiamo in modo certo, che nel 1788 il paese di Goro, situato su d'uno de' rami principali del Po distava 2700 metri dal mare, nel 1805 distava 6400 metri, nel 1831, 8900 metri, nel 1858 10,800, ed ora siamo poco lungi dai 12 chilometri. In 85 anni si ebbero 9 chilometri e più di avanzamento, ossia in media oltre 100 metri per anno.

Tutti questi prolungamenti rappresentano ancora masse di materia trasportata che ha costituito i delta, alcuni dei quali, come quello del Po, annoverano molte ma molte decine di chilometri quadrati.

Ma la scienza moderna ha voluto riguardo al più grande de' nostri fiumi, il Po, precisar meglio questo fatto. Essa ha voluto farsi un concetto esatto quanto possibile, del quantitativo preciso di materia che ogni anno il Po deposita alla sua foce. La massa d'acqua rapporto all'altezza della colonna, è precisata da idrometri; è conosciuta la larghezza e si determina la celerità; quindi, in base a quei dati, si deduce il volume complessivo, sia giornaliero, sia delle piene ordinarie o straordinarie. Così si trovò che ogni anno il quale non annovera se non piene ordinarie, il volume d'acqua trasportato nella durata della piena che sale a 25 o 30 giorni, si eleva a 12 mille milioni di metri cubi d'acqua.

Coll'esperienza pratica si è trovato che nelle torbide ordinarie delle quali parlo, la materia sciolta è in tal quantità che richiedonsi 300

metri cubi d'acqua per formare un metro cubo di terra, e notate che questa relazione di 1 metro su 300 d'acqua, piccola in confronto di altri gran fiumi come il Danubio, Reno di Germania e d'altri fiumi nella stessa nostra Italia, come l'Arno, l'Ombrone, e ciò per la ragione che i due grandi influenti, il Ticino e l'Adda, non portano torbide, ma le depositano nel rispettivo lago che formano le torbide del Po, sono dovute di preferenza ai fiumi dell'Appennino che non traversano laghi. È l'enorme massa d'acqua che, sopra quella del Reno di Germania dà proporzioni gigantesche anche ai depositi, quando anche non arrivi ad un terzo di uno per cento.

Dal calcolo suddetto dei 12 mille milioni di acqua per piena ordinaria, si dedusse che il Po trasporta al mare quaranta milioni di metri cubi di terra ogni anno che non esca dall'ordinario.

Tutto questo si riferisce agli anni ordinarii; masi danno poi anni così eccezionali per le piene, che possono duplicare e perfino triplicare queste cifre; così nel 1839 la massa d'acqua trasportata dal Po nella piena più memorabile conosciuta fino allora, che durò dal 7 ottobre 1839 al 4 gennaio 1840, la massa d'acqua scaricata in quei 75 giorni dal Po in mare fu di 33 mila milioni di metri cubi e la massa di terra fu di 111,000,000 di m. cubi. Questi dati, o Signori, sono tolti dal lavoro citato, dell'illustre vostro Collega Lombardini; nè, queste cifre colossali, devono far meraviglia, quando si pensi che il Po riceve l'acqua da un territorio di 70 mila miglia quadrate, delle quali circa 40 mila miglia di montagna e 30 mila miglia di pianura, che 30 fiumi fanno capo ad esso, alcuni imponenti fra i quali il Ticino e l'Adda, la quale nel suo lungo corso in Valtellina riceve oltre 150 torrenti. Tutto è colossale, ma purtroppo sono colossali anche i danni.

Ma ora fermiamoci sulla grave e sempre crescente causa del prolungamento delle foci.

Voi ne avete una prova nella cifra che io ho annunciato del prolungamento del Po che supera li 100 metri annui. Se nei secoli decorsi il Po avesse trasportato una massa simile, non sarebbero 25 i chilometri che Adria dista dal mare, ma ammesso pure che non si rimonti che a 2500 anni, quando era sul mare, a 100 per anno avrebbe dovuto creare una linea del decuplo ossia 250 chilometri: ma invece, siccome allora

scendeva poco torbido e non era arginato, è chiaro come lentissimo fosse allora il prolungamento, mentre sì forte è ora, perchè scende torbido ed è arginato. L'esempio dello scorso anno è nuovo nelle storie de' disastri; due enormi piene con rotta, l'una in maggio che allagò 500 e più chilometri, e l'altra in ottobre che ne allagò più di 1000. Quanta materia, quale aumento alla foce del Po debba porsi a calcolo del 1872 io non lo so dire, forse il bravo ispettore Cavalletto lo saprà indicare; ma esso stesso è certo grave passo verso una rovina che si prepara, se non provvedesi.

Il sullodato vostro Collega Lombardini volle esaminare anche i fatti e quelle fatali piene dello scorso anno, ed è certo ventura e felice idea che venga, colla grande autorità del suo nome, a somministrare argomenti positivi in questioni di tanto interesse nazionale.

Nel dicembre dello scorso anno ei leggeva una sua Memoria all'Istituto Lombardo *Sulle piene e sulle inondazioni del Po nel 1872*, e fra le altre prove del crescente pericolo, produsse una tabella di confronto dell'alzamento del pelo dell'acqua in sei memorabili piene, a partire da quella del 1812 una delle più grandi, accompagnata da rotte e susseguenti disastri.

La tabella cita le osservazioni fatte sopra 11 diverse località, su 11 idrometri da *Becca a Ponte Lagoscuro*. Io non vi citerò che tre soli; a Dosolo sotto Casalmaggiore, dopo aver ricevuto anche l'Enza, il Po nella piena del 1839 (nel 1812 non esisteva ancora idrometro in quella località) misurava metri 5,78 sulla magra ordinaria, alla qual misura tutte si riferiscono. Nel 1846 salì a metri 6,02, nel 1857 metri 6,22, nel 1868 a 6,47 e nel passato anno metri 6,60.

A Borgoforte nel 1812 salì a metri 7.25, nel 1839 a metri 7.59, nel 1846 a metri 7.28, nel 1857 a metri 7.95, nel 1868 a metri 8.23, e nello scorso anno a metri 8.51.

A Ostiglia nel 1812 salì a metri 7.50, nel 1839 a metri 7.88, nel 1846 a metri 7.57, nel 1857 a metri 8.14, nel 1868 a metri 8.28, nello scorso anno a metri 8.56.

Voi vedete la sempre crescente altezza. Essa è enorme fra i due estremi dal 1812 al 1872 ossia in 60 anni: Voi vedete che ad Ostiglia per esempio, fu di un metro e cent. 6, ossia da metri 7.50 nel 1812 ad 8.56 nel decorso anno. Ora, moltiplicate quel metro per la larghezza del letto che colà, quantunque corra incassato,

pur misura oltre 1200 metri in gran piena, e vedrete quale enorme massa d'acqua in più minaccia pericoli in confronto del passato; e questo è il prodotto di tutte le cause accennate ridotto all'ultima matematica cifra.

Ciò si riferisce al Po, quello che può dirsi rappresentare la più grande parte delle sventure; ma che direte, o Signori, se io vi citerò altri esempi ancor più gravi e più concludenti, più persuasivi ancora, sì del pericolo che ci sovrasta, che della necessità dei provvedimenti? Esso desterà forse maggior sensazione, ma permettete, tollerate che io ve lo citi, poichè provo con quell'esempio, quale e quanta importanza Voi dovete dare a quella causa che ho chiamato gravissima, del continuo prolungamento delle foci dei fiumi.

Nel dicembre del 1839, precisamente in quell'anno così infausto e già per questo tante volte citato, per rotta cioè del Po ed inondazione, fu immesso il Brenta nella laguna di Chioggia; fu una dolorosa necessità per salvare il Padova dalle frequentissime rotte, perchè dal 1816 al 1839 se ne contarono 20. Coll'immissione del Brenta nella laguna di Chioggia si ottenne una abbreviazione del corso del fiume di 18 chilometri. Il corso abbreviato produsse acceleramento nello scarico e nei trentadue anni, dacchè fu fatta quell'immissione del Brenta nella laguna di Chioggia, più non avvennero rotte laddove prima erano così frequenti. Questo ci prova cosa vuol dire abbreviare il cammino ad un fiume.

Ma pur troppo, o Signori, provò anche un altro fatto dei più dolorosi che si possano dare. Questo beneficio del corso abbreviato, va ogni anno sparendo e sparisce riempiendo la laguna di Chioggia e con tale celerità, in tali proporzioni, che nessuno avrebbe mai supposto. Si credeva che dovesse esser opera di secoli, ciò che invece fu opera di decine d'anni. Il Brenta ha formato un delta di trenta chilometri quadrati di superficie, ha già distrutta ossia riempita gran parte della laguna di Chioggia, della quale minaccia l'esistenza ed il suo letto si è allungato di circa 6 chilometri, il tutto in 32 anni. Avanti a questi risultati impallidisce la stessa prolungazione della foce del Po. Cosa sono mai gli otto chilometri in linea retta del suo avanzamento a Goro dal 1788 ossia negli 85 anni decorsi, in confronto a quello del trentennio del Brenta? Suppongasi pure che a superficie qua-

drata gli otto in lunghezza presentassero pure 60, o 70 in superficie; si dica pure che è un solo dei rami del Po, ma è dei principali e che converrebbe conoscere anche la relativa profondità. Qui nulla importano simili dettagli, importa e molto la gran considerazione della veramente spaventevole massa di materie trasportate da un fiume secondario, e quel prolungamento di foce in laguna in sì pochi anni.

Trenta chilometri quadrati, ossia trenta milioni di metri quadrati, ma poi nessuno sa dire la vera quantità, poichè quello è un dato che si può precisare, ma siccome non eravi uno scandaglio esatto delle profondità, rimarrà sempre un'incognita la cifra precisa; ma vi basti il dire che nel 1869, essendo venuti a Venezia i due Ministri, dei Lavori Pubblici e della Marina, io li pregai a recarsi meco sulla faccia del luogo, onde persuadersi di quel grande e gravissimo fatto che minaccia l'esistenza d'una città di 26 mila abitanti; si visitò la laguna di Chioggia; ma essendoci soffermati alquanto troppo, corremmo pericolo di restare nel mezzo arenati, perchè sopravvenne il deflusso e la gondola che pescava mezzo metro, toccava il fondo. Per fortuna eravi un pescatore con una barchetta assai più leggera della gondola e saltammo in quella, affrettandoci a recarci al largo. Ebbene, o Signori, laddove si corse quel pericolo, nel 1849 vi ancorava una fregata e forse il signor Ministro Riboty, rammenterà che gli feci l'osservazione colà sul posto, poichè era desso il Ministro della Marina che ebbi l'onore di accompagnare.

Che dire di simili risultati che hanno già distrutto il terzo e più del beneficio dell'abbreviato cammino, dal punto ove venne fatta la deviazione?

Non si rimase inerti avanti a quella grave questione. Per prima cosa si voleva conoscerla pienamente, e ne fu affidato lo studio a quella Commissione lagunare, sorta nell'ottobre 1866, per il miglioramento dei porti e delle lagune venete. Essa fece per mezzo del suo Relatore l'ingegnere Lanciani una Relazione accurata, dettagliata e coscienziosissima, ove vi si trovano passi gravi. Dopo aver citato que' riempimenti, le cui cifre io desunsi dal suo lavoro viene alla seguente conclusione:

*Il significato di questi fatti non richiede lunghe spiegazioni. È detto tutto col dire che i danni futuri ed in potenza del cratere di*

*Chioggia preannunziati da quei depositi sublacunari, non saranno che l'ulteriore e progressivo esplicamento degli attuali. D'onde il corollario che il corso del Brenta fuori di laguna continuerà ad alterarsi, come già si è non lievemente alterato fin qui.*

Infine ei prova che in soli 38 anni futuri si riempirebbe quella lacuna, per il che credevasi occorressero più secoli, e tanto che da alcuni esagerati si portavano a 16, e 17, ma anche i più moderati la credevano opera di più secoli.

A quelle conseguenze rapporto al prolungamento del letto del fiume e sua foce, si aggiungono le gravissime della malaria constatata da cifre irrevocabili; le morti per febbri perniciose e per malattie dovute alla malaria aumentate nell'ultimo decennio del quadruplo in confronto al decennio prima dell'immissione del Brenta nella laguna. Le giornate di presenza negli ospedali quintuplicate ed il valore dei medicinali somministrati a domicilio, cresciuto da uno a venti nei medesimi due estremi dei periodi citati.

*Se il silenzio, esclama il relatore avanti quei risultati, non fosse stato spietato o non avesse sembrato comunque interessato, io avrei ben volentieri tirato un velo su queste miserie.*

Per ora non voglio dilungarmi dal mio tema; verrà giorno che dovremo occuparci di quelle miserie; per ora mi basta il dire, ch'ei crede possibile il rimedio in favore della minacciata Chioggia senza che si rivolga a danno di paesi che vennero salvati con quell'opera; e ciò dico per non lasciarvi sotto il peso del solo male reale. Ma chi non vede nelle vicende del Brenta espresse con chiarissime prove, tutte le conseguenze de'mali e de'rimedii e come l'avvenire, se non provvedesi si presenta minaccioso? Venti rotte si contano dal 1816 al 1839, epoca dell'abbreviamento del corso del fiume che si getta in laguna e colla celerità che acquista eccolo scaricarsi sì presto, che non avviene più una sol rotta; ma il fiume reca grandi masse di materie che distruggono l'opera stessa; si allunga di nuovo il suo corso e si può precisare anno più anno meno, ma pur troppo con una non mai sognata certezza, l'epoca che si tornerà alle antiche condizioni a danno di tutti. Convenite che tutto l'insieme di queste questioni, merita la più profonda vostra considerazione e del Parlamento intero, e conviene gettarsi con tutto l'ardore allo studio de' mezzi per porvi riparo

colla deliberata volontà di mandarli ad effetto.

Ora dovrei venire alla seconda parte che è quella più interessante che stancherà meno, e piacerà forse udirla, perchè è quella che accenna ai rimedi. Ma l'ora essendo già tarda, ed essendomi necessaria almeno un'ora per isvolgerla, pregherei l'onorevole sig. Presidente di voler interrogare il Senato, se acconsente che sia rimandata alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato, ma debbo raccomandarle di tenersi, nella continuazione che domani farà del suo discorso, più stretto al suo argomento.

Avverto però, che domani occorrerà discutere primieramente il bilancio dei Lavori Pubblici dichiarato di urgenza; quindi verrà il seguito dell'esposizione dell'onorevole Senatore Torelli.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1873.

2. Seguito dello sviluppo della proposta del Senatore Torelli.

3. Discussione del progetto di legge per l'approvazione di un nuovo Codice sanitario.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Pregherei l'onorevole

signor Presidente d'interrogare il Senato, se non credesse meglio di rimandare la discussione del Codice sanitario alle prime sedute dopo il carnevale. Questo progetto di legge esigerà una lunga discussione; e incominciarla e poi interromperla subito, sarebbe, a mio avviso, un grave inconveniente.

PRESIDENTE. Non le parrebbe più opportuno di fare la sua proposta allorchè verrà in discussione il Codice sanitario? Allora si troverà pure presente il signor Ministro dell'Interno, o chi lo rappresenti, e potrà fare le sue osservazioni.

Senatore MAGGIORANI. Suspendo dunque la mia proposta.

PRESIDENTE. Si procederà ora allo spoglio della votazione.

Avverto che domani si dovrà fare una nuova votazione del progetto di legge per la *proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella Provincia romana*, stantechè il numero dei Senatori votanti arriva soltanto a 61, numero insufficiente per la validità della votazione.

Si manderanno pubblicare nel *Giornale Ufficiale* i nomi dei Senatori assenti non impediti da legittima causa, o non muniti di regolare congedo.

La seduta è sciolta (ore 6).

